

incremento dovuto sia all'effetto dell'innalzamento dell'aliquota standard, aumentata dal 21% al 22%, sia all'uscita dalla fase recessiva. La dinamica positiva del gettito continua nel 2015 e nel 2016, rispettivamente +1,7% e +1,6%, sospinta, oltre che dal ciclo favorevole, anche dall'introduzione dello *split payment*.

Dai flussi IVA, applicando una opportuna aliquota desunta dalle dichiarazioni fiscali, si ottiene la base imponibile dichiarata dai contribuenti (BID), mentre la base potenziale (BIT) si calcola utilizzando i dati di Contabilità nazionale, che includono al loro interno l'economia sommersa⁶⁶. Sottraendo alla base potenziale (BIT) quella dichiarata (BID) si ottiene una misura della base imponibile sottratta agli obblighi di legge (*gap* di base IVA).

Per avere una misura più accurata dell'impatto che il *gap* ha sui flussi di finanza pubblica, lo stesso può essere misurato in termini di imposta. Applicando alla BIT le aliquote di legge è possibile calcolare l'imposta potenziale che sarebbe generata dal sistema in assenza di evasione (IVAT). Sottraendo a quest'ultima l'IVAEC è agevole quantificare l'ammancio per le casse dello Stato, cioè l'IVA non versata (IVANV), ovvero il vero e proprio *gap* IVA. Dal rapporto tra IVANV e IVAT si ottiene un indicatore di *compliance* relativo all'imposta, che comprende sia l'imposta non dichiarata correttamente al fisco sia la parte dichiarata e non versata.

La Tabella 3.D.2 riporta le stime delle diverse misure di *compliance* calcolate per gli anni 2011-2016. Rispetto all'edizione precedente della Relazione, le stime⁶⁷ delle ultime due annualità sono revisionate per incorporare gli aggiornamenti nelle fonti dei dati impiegati, in particolare dei consumi delle famiglie e dei costi intermedi delle amministrazioni pubbliche.

TABELLA 3.D.2.: GAP IVA (IPOTESI SENZA CONSENSO, IN MLN DI EURO) E RAPPORTI RISPETTO AL POTENZIALE (PROPENSIONE IN %) E AL PIL. ANNI 2011-2016.

Aggregato	Tipologia	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gap IVA in mln di euro (IVANV)	Non dichiarato	28.908	27.718	26.303	27.171	25.943	25.993
	Dichiarato e non versato ¹	7.801	8.427	8.467	9.305	8.884	8.902
	Totale non versato	36.709	36.145	34.770	36.475	34.827	34.895
Gap IVA in % dell'imposta potenziale (IVANV/IVAT)	Non dichiarato	22,0%	21,1%	20,5%	20,7%	19,7%	19,5%
	Dichiarato e non versato ¹	5,9%	6,4%	6,6%	7,1%	6,8%	6,7%
	Totale non versato	27,9%	27,5%	27,1%	27,8%	26,5%	26,2%
Gap IVA in % del PIL (IVANV/PIL)	Non dichiarato	1,8%	1,7%	1,6%	1,7%	1,6%	1,5%
	Dichiarato e non versato ¹	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%
	Totale non versato	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,1%	2,1%

Fonte: elaborazioni Agenzia delle entrate.

¹ dati desunti dai controlli automatici ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/72.

⁶⁶ Esistono due stime della base potenziale, a seconda dell'ipotesi che si formula sulle modalità di realizzazione dell'evasione IVA: con consenso, tra venditore ed acquirente, e senza consenso, ovvero il venditore fattura regolarmente all'acquirente e poi non versa l'IVA. Per motivi di confrontabilità con analoghe stime effettuate in ambito europeo, nel testo sono presentati unicamente i risultati relativi all'ipotesi senza consenso. Si veda: Fiscalis *tax gap* Project Group (2016).

⁶⁷ Per approfondimenti si veda l'Appendice A.

Il *gap* in valore oscilla in un intervallo tra i 34,8 miliardi (2013) e 36,7 miliardi (2011). Nel 2016, l'ammontare del *gap* IVA è di circa 34,9 miliardi, quasi invariato rispetto all'anno precedente. Nel 2015, il *gap* IVA diminuisce di poco più di 1,6 miliardi rispetto a quello stimato per il 2014 che è pari a 36,5 miliardi.

Per avere una misura della *compliance* occorre considerare la propensione a non versare l'imposta, ossia il rapporto tra *gap* e imposta potenziale (Tabella 3.D.2). Tale indicatore oscilla tra il 27,9% (2011) e 26,2% (2016). Nel 2015, il rapporto tra *gap* e imposta potenziale è di circa il 26,5% e esprime la riduzione più rilevante del periodo considerato, pari a -1,3 punti percentuali. Nel 2016, l'indice di *compliance* segnala un'ulteriore riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2015.

Mediante l'impiego di informazioni amministrative è possibile distinguere, nell'ambito del *gap* complessivo, quella parte ascrivibile alla specifica intenzione di non dichiarare l'imposta da quella riconducibile, almeno in parte, ad errori nell'interpretazione delle norme o a carenze di liquidità (contribuenti che dichiarano di dover pagare l'imposta ma non effettuano il versamento). Quest'ultima è derivata dagli esiti dei controlli automatici effettuati, ai sensi dell'articolo 54 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, dall'Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni presentate. Attualmente, i dati disponibili in versione pressoché definitiva riguardano gli anni 2011-2014, mentre quelli riferiti al 2015 e al 2016 sono stimati in ragione della dinamica del *gap* complessivo. Il valore di questi mancati versamenti è pari a 7,8 miliardi nel 2011 e cresce progressivamente nei tre anni successivi, raggiungendo 9,3 miliardi nel 2014. La quota dei mancati versamenti sul *gap* complessivo oscilla tra il 21,3% del 2011 e il 25,5% del 2014.

L'attitudine dei contribuenti ad omettere la dichiarazione dell'IVA dovuta è pari al 22% dell'imposta potenziale nel 2011. Tale valore è il più elevato del periodo in esame e tra le cause che possono averlo condizionato un ruolo potrebbe essere stato svolto dall'acuirsi della crisi economica, aggravatasi nell'ultima parte dell'anno, che ha generato un clima di particolare incertezza tra i contribuenti. Inoltre, l'incremento dell'aliquota ordinaria, disposto a partire dal settembre dello stesso anno, potrebbe aver ulteriormente contribuito a deprimere tale *compliance*. Il *gap* presenta una tendenza decrescente negli anni successivi, attestandosi al 19,5% nel 2016.

Per valutare quanta parte dell'ammontare dei beni e servizi prodotti nell'economia in ciascun anno rappresenta il mancato gettito IVA, il *gap* IVA viene espresso in termini di PIL (riga 3 Tabella 3.D.2): il rapporto è pari a 2,2% nel 2011, per poi restare costante negli anni successivi e nuovamente ridursi al 2,1% nel 2015 e 2016.

E) LA STIMA DEL "TAX GAP" PER L'IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

L'IRAP riveste un'importanza notevole nell'identificazione del *tax gap* poiché la sua base imponibile, da un punto di vista definitorio, è molto simile al valore aggiunto calcolato dall'Istat nella misurazione dell'insieme dei redditi che concorrono, ogni anno, alla formazione del Pil del Paese. Ovvero, la base imponibile IRAP comprende il reddito imponibile che deriva dall'attività di produzione di beni e servizi di mercato. Tale caratteristica, associata alla vastità delle platee dei contribuenti interessati dal tributo (circa 3,6 milioni di contribuenti nel 2016, in calo rispetto all'anno precedente di circa 500.000 unità per effetto dell'esenzione per il settore agricolo e dell'allargamento dei contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio), fa sì che la base imponibile IRAP sia importante non solo per quanto riguarda l'evasione del tributo stesso, ma anche perché rappresenta un indicatore macro del valore aggiunto occultato al fisco.

La metodologia di calcolo del *gap* è di tipo *top-down* e si basa sul confronto tra i dati fiscali ed il valore aggiunto al costo dei fattori (VACF), misurato dalla Contabilità nazionale Istat. Quest'ultimo incorpora al suo interno una stima dell'Economia non osservata (si veda il Capitolo 2). Al fine di isolare il *gap*, sul VACF si operano delle trasformazioni per renderlo omogeneo con il dato fiscale⁶⁸. Il risultato che si ottiene è denominato produzione lorda potenziale (PLP). La PLP è, pertanto, il saldo tra componenti positive e negative di reddito, da cui si deriva la base imponibile IRAP, calcolato a partire da dati di fonte statistica, integrati con una stima dell'economia sommersa. Pertanto, la PLP si definisce come esauriente, poiché rappresenta quanto i contribuenti dovrebbero riportare nella dichiarazione IRAP se ci fosse una perfetta osservanza della normativa fiscale vigente.

Se si prescinde dalla componente relativa all'Economia non osservata, da un punto di vista definitorio, la PLP si differenzia dalla Produzione lorda IRAP riportata in dichiarazione, perché la PLP è al lordo degli ammortamenti, come definiti dalla Contabilità nazionale, mentre la Produzione lorda IRAP è al netto degli ammortamenti, come definiti dalla normativa fiscale⁶⁹. Per sterilizzare questa differenza, si definisce come produzione lorda IRAP dichiarata (PL) la somma della Produzione lorda IRAP e degli ammortamenti riportati in dichiarazione.

Per rendere ancora più coerente il confronto, analogamente a quanto accade per la PL, la PLP esclude le imposte (sulla produzione e sui prodotti) e include i contributi (alla produzione e ai prodotti). Grazie al lavoro di armonizzazione delle due grandezze dal punto di vista delle definizioni e delle classificazioni adottate, la differenza tra PLP e PL corrisponde unicamente alla produzione lorda IRAP non dichiarata (PLND), in termini formali:

$$PLP - PL = PLND$$

Il passaggio dalla PLND al *tax gap* avviene attraverso due passi successivi:

1. calcolo di un'aliquota implicita media ponderata per Regione (i) e per settore di attività economica (j)⁷⁰:

$$aq_{ij} = \frac{\text{imposta dichiarata (IRAPd)}_{ij}}{PL_{ij}}$$

2. stima dell'imposta potenziale (IRAPp):

$$IRAPp_{ij} = aq_{ij} * PLP_{ij}$$

La differenza tra imposta potenziale e imposta dichiarata fornisce una misura del *gap* IRAP dovuto a mancata dichiarazione parziale o totale (IRAPnd)⁷¹

$$IRAPnd_{ij} = IRAPp_{ij} - IRAPd_{ij}$$

⁶⁸ Le correzioni interessano sia la platea dei contribuenti, sia la definizione degli aggregati fiscali. In entrambi i casi si escludono quelle componenti che concorrono alla determinazione del valore aggiunto ma non hanno rilevanza ai fini del tributo considerato. Tali interventi sono descritti sinteticamente nella nota metodologica. La PLP nel 2016 si attesta intorno a valori pari al 73,5% del VACF. Tale rapporto fa registrare una flessione di circa 1,5 punti percentuali rispetto a quello medio del quinquennio precedente. La flessione dipende dall'esenzione dell'imposta per il settore agricolo e dall'allargamento della platea dei contribuenti che accedono al regime di vantaggio conseguente alle modifiche introdotte con la Legge di stabilità del 2016.

⁶⁹ Ovvero include gli ammortamenti dal calcolo delle componenti negative del reddito.

⁷⁰ In base alle modalità di costruzione di PL, le variazioni dell'aliquota implicita media possono essere riconducibili, oltre che alla variazione nelle aliquote di legge, anche ai provvedimenti relativi alle deduzioni di imposta e alla variazione della quota ascrivibile agli ammortamenti.

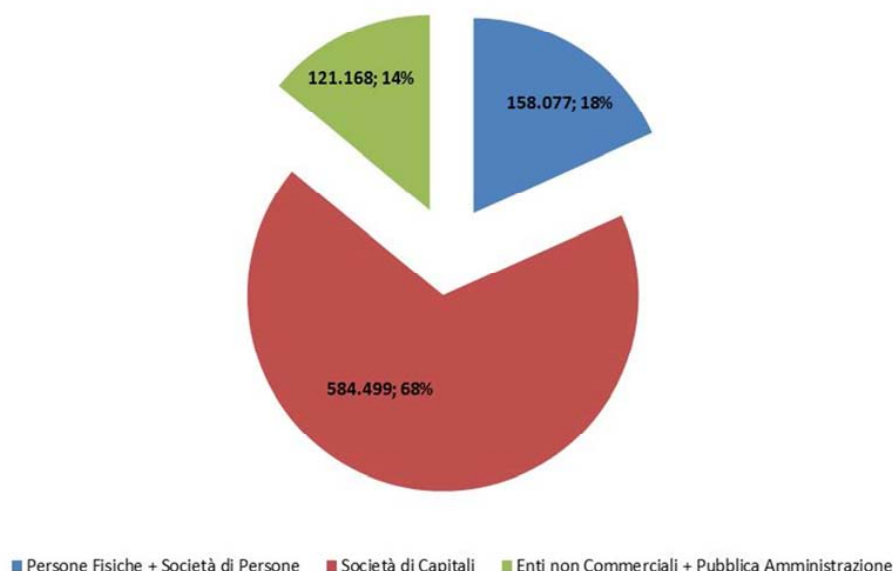
⁷¹ L'ipotesi sottostante è quella di uguaglianza di aliquota implicita tra parte dichiarata e non dichiarata.

Il *gap* IRAP complessivo si ottiene aggiungendo alla parte non dichiarata quella risultante dagli omessi versamenti (IRAPov) ricostruita attraverso l'archivio dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (Art. 36 bis, *Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 600*). Il *gap* IRAP è quindi pari a:

$$\text{IRAPNV}_{ij} = \text{IRAPND}_{ij} + \text{IRAPov}_{ij}$$

Al fine di fornire gli elementi necessari per interpretare il *gap* IRAP è necessario tenere conto della forma giuridica dei contribuenti assoggettati al tributo, così come appare alle risultanze dell'Amministrazione fiscale. Con riferimento alla PL si riporta, nella Figura 3.E.1, la distribuzione del gettito di imposta disaggregato per forma giuridica del soggetto dichiarante. Se si considera la media degli anni 2011-2016, si osserva che il 18% del gettito proviene dalle persone fisiche e dalle società di persone, il 68% dalle società di capitali e il 14% dagli enti non commerciali e dalle pubbliche amministrazioni.

FIGURA 3.E.1: PRODUZIONE LORDA MEDIA 2011-2016. DATI IN MILIONI DI EURO



Si ipotizza che il *gap* IRAP dovuto a mancata dichiarazione (IRAPnd) sia nullo per gli Enti non commerciali pubblici e le Pubbliche amministrazioni. Un'assunzione analoga si effettua per il settore delle banche e delle assicurazioni.

Nel prosieguo, per valutare l'intensità del *gap* IRAP, lo stesso è rapportato all'imposta potenziale complessiva, comprensiva della parte degli Enti non commerciali, delle Pubbliche amministrazioni, delle banche e delle assicurazioni. Tale rapporto fornisce una misura della propensione all'evasione del totale dei soggetti incisi dal tributo.

Nella Tabella 3.E.1 sono riportati i valori del *gap* IRAP in assoluto, in percentuale della base potenziale e del Pil, disaggregati tra componente dovuta alla mancata dichiarazione e quella derivante agli omessi versamenti. Da un punto di vista strutturale il ***gap* IRAP complessivo si attesta su valori compresi tra i 9,0 miliardi del 2011 e i 5,3 miliardi del 2016**. Una parte di questa consistente contrazione, pari a circa 4 miliardi di imposta, è dovuta ai provvedimenti

normativi che, nel 2015 e nel 2016, hanno ridotto la base imponibile IRAP da dichiarare, sia escludendo alcuni aggregati economici sia esonerando alcune categorie di soggetti.⁷²

Il *gap* IRAP si scompone nella parte dovuta alla mancata dichiarazione, pari, nella media del periodo, all'81% del totale del *gap*, e in quella imputabile agli omessi versamenti di imposte dichiarate ed errori (19%). La propensione al *gap* si cifra, nella media del periodo, su un valore pari al 22,2%, con un valore pari al 20,2% nel 2016, il più basso osservato nel periodo preso in considerazione. Se dalla base potenziale si esclude la componente pubblica, per la quale si formula l'ipotesi di assenza di evasione, si può misurare la tendenza degli operatori privati a non assolvere agli obblighi tributari: in questo caso, il *gap* medio negli anni 2011-2016 è pari al 29,8%.

TABELLA 3.E.1.: AMMONTARE DEL GAP IRAP E RAPPORTI RISPETTO ALL'IMPOSTA POTENZIALE (PROPENSIONE) E AL PIL – ANNI 2011-2016 –

	Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Gap IRAP	Non dichiarato	7.306	7.066	6.902	6.926	4.534	4.190
in mln di euro	Non versato	1.704	1.688	1.671	1.496	1.175	1.135
(IRAPNV)	Complessivo	9.009	8.754	8.573	8.422	5.709	5.325
Gap IRAP	Non dichiarato	18,3%	18,3%	18,6%	18,9%	16,5%	15,9%
in % dell'imposta potenziale	Non versato	4,3%	4,4%	4,5%	4,1%	4,3%	4,3%
(IRAPNV/IRAP) ¹	Complessivo	22,5%	22,6%	23,1%	23,0%	20,8%	20,2%
Gap IRAP	Non dichiarato	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,2%
in % del PIL	Non versato	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
(IRAPNV/PIL)	Complessivo	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,3%	0,3%

Il tax gap non versato 2015 e 2016 è una stima provvisoria suscettibile di revisioni.

La procedura ordinaria di stima del *gap* IRAP, con riferimento all'ultimo anno disponibile, il 2016, è basata su dati provvisori ed è, quindi, suscettibile di revisioni dovute alla disponibilità di informazioni di base più consolidate, sia sul versante statistico sia su quello della normativa fiscale.

Tenendo presente queste cautele si segnala che, per l'anno d'imposta 2016, si assiste ad una sensibile riduzione del *gap* sia in termini assoluti (-383 milioni di euro) che in termini relativi (0,6 punti percentuale di riduzione della propensione).

La variazione del *gap* IRAP in termini assoluti è ascrivibile principalmente alle già citate innovazioni normative introdotte nel 2016, in particolare l'esenzione dall'imposta per il settore agricolo e della pesca (L. 208/2015) e, anche se con un incidenza minore, l'estensione ai lavoratori stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente. L'introduzione di queste innovazioni ha comportato una riduzione sia della componente PLND sia, coerentemente

⁷² A tal proposito si segnalano, per l'anno d'imposta 2015: l'introduzione della deduzione integrale del costo di lavoro relativo ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (Legge di stabilità 2015) e, per l'anno d'imposta 2016: i) l'esenzione dall'imposta per il settore agricolo e della pesca; ii) l'aumento della deduzione per i soggetti di minori dimensioni; iii) l'estensione ai lavoratori stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente (Legge di stabilità 2016).

con quanto illustrato sopra, dell'aliquota implicita *aq* ad essa applicata per stimare la componente del *tax gap* non dichiarato.

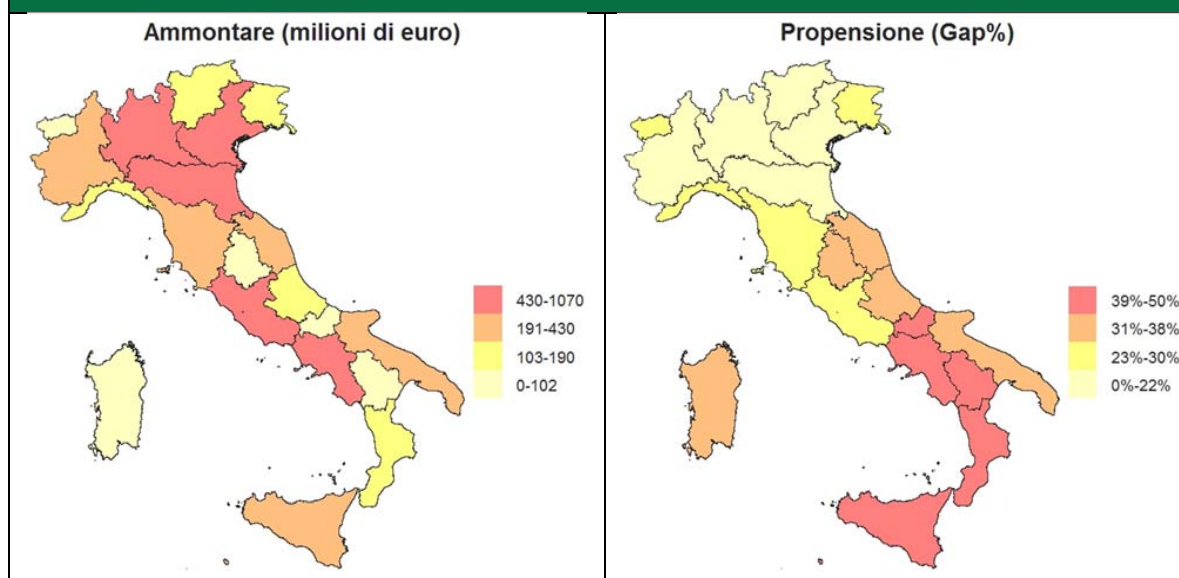
Si osserva, con riferimento allo stesso anno, anche un incremento del numero dei contribuenti che hanno aderito al regime forfettario introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190). Tali contribuenti sono esentati dal pagamento dell'IRAP e l'Agenzia delle entrate utilizza una procedura di stima della base potenziale ad essi ascrivibile per correggere i dati di Contabilità Nazionale al fine di determinare la PLP. Il nuovo regime estende la platea dei contribuenti che possono aderirvi (+201.000 contribuenti circa rispetto al 2015) e di conseguenza estende la base potenziale che viene sottratta all'applicazione dell'IRAP (+23% circa la PL dei minimi che va sottratta alla base imponibile potenziale).

In generale, le variazioni del *gap* in termini assoluti non si possono associare a variazioni in termini di *compliance*. La propensione al *gap* (in proposito si veda il paragrafo a del cap. 5), per come è costruito, può muoversi anche in controtendenza rispetto al *gap* assoluto ed è la misura più adatta per analizzare se e quanto recupero di evasione è dovuto ad un miglioramento del comportamento dei contribuenti. Per valutare se effettivamente c'è stato un recupero di *compliance*, la propensione al *gap* del 2016 va confrontata con quella del 2015 al netto della stima dell'imposta evasa nel settore agricolo (quasi completamente esentato dall'imposta a partire dal 2016), che tradizionalmente è un settore ad alta intensità evasiva. Al netto dell'imposta agricola evasa, la propensione del 2015 si attesta su un valore di 20,3%, non significativamente diverso da quello del 2016 (pari a 20,23%). Si può quindi affermare che, rispetto al 2015, quando per effetto delle importanti innovazioni normative la propensione all'evasione ha subito una notevole riduzione, il comportamento evasivo degli operatori è rimasto sostanzialmente stabile e che le riduzioni registrate sono imputabili unicamente ad una riduzione della base imponibile evadibile. Va comunque ricordato che nel 2015 si è assistito ad un ridimensionamento della propensione al *gap*, rispetto all'anno precedente, pari a -2,2 punti percentuali.

Se si compara la dinamica del *gap* percentuale IRAP con quello dell'IVA, illustrato nel paragrafo precedente, si osservano andamenti parzialmente divergenti. Lo stesso fenomeno si constata, in forma ancora più accentuata, anche per gli altri tributi considerati nella presente Relazione, a riprova del fatto che i comportamenti evasivi non seguono traiettorie comuni, ma si caratterizzano per oscillazioni cicliche proprie. Tale fenomeno, che deve essere approfondito mediante il ricorso, in futuro, a serie storiche più lunghe, in linea teorica può essere ascritto a due principali determinanti: a) gli aggregati economici che concorrono a determinare le basi imponibili; b) le diverse misure di *policy* adottate. Con riferimento al primo punto è emblematico il confronto IRAP - IVA, le cui basi divergono essenzialmente per la diversa imposizione sui flussi di commercio estero e sugli investimenti. Le esportazioni, infatti, concorrono a determinare la base IRAP, ma sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA; di contro, le importazioni generano gettito IVA, ma sono considerate componenti negative della base IRAP. Gli investimenti, inoltre, influenzano la base IRAP in ragione degli ammortamenti, mentre l'IVA assolta sugli acquisti di beni ammortizzabili è, di norma, ammessa in detrazione. Con riferimento alle misure di *policy* è, invece, necessario considerare l'impatto delle innovazioni relative sia alla determinazione del tributo (le aliquote, le detrazioni, ecc.), sia agli strumenti posti in essere per prevenire e contrastare l'evasione.

Nel caso dell'IRAP è anche possibile calcolare come si ripartisce il *gap* a livello regionale. Nella Figura 3.E.2 si riportano le distribuzioni del *gap* non dichiarato in valore assoluto e delle rispettive propensioni (in percentuale), entrambi calcolate come medie del periodo 2011-2016. Appare evidente come il fenomeno si distribuisca in modo variegato a livello territoriale, con un più alto *gap* nelle regioni più popolate, ovvero Lombardia Veneto, Emilia Romagna Lazio e Campania. Quest'ultima si caratterizza anche per avere una elevata propensione all'evasione, insieme alla Calabria e alla Sicilia, mentre le regioni più produttive mostrano i tassi di evasione più bassi.

FIGURA 3.E.2: DISTRIBUZIONI REGIONALI DEL GAP NON DICHIARATO (DATI IN MILIONI DI EURO) E DELLA PROPENSIONE AL GAP (VALORI PERCENTUALI). MEDIE 2011-2016*.



*Gli estremi superiori di ciascuna classe sono identificati dai quartili delle rispettive distribuzioni

F) LA STIMA DEL “TAX GAP” SULLE LOCAZIONI

I proventi da locazione intervengono nel calcolo del reddito complessivo IRPEF (art. 37 del TUIR) in misura pari al 95% dei canoni percepiti (85% fino all’anno d’imposta 2011), con l’eccezione dei redditi per i quali si è optato per il regime della “Cedolare secca” (si veda oltre). Ai fini IRES, invece, il canone di locazione può essere ridotto fino ad un massimo del 15% dello stesso, in relazione a spese documentate di manutenzione ordinaria (art. 90 del TUIR).

A decorrere dall’anno 2011 (Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23), il legislatore ha apportato una consistente innovazione con l’introduzione della “Cedolare secca”: si tratta di un regime opzionale ai fini IRPEF applicabile al canone di locazione percepiti in virtù di contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo (e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione). Non è, pertanto, applicabile alle locazioni di unità immobiliari effettuate nell’ambito dell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni.

Tale regime prevede l’applicazione di un’aliquota fissa (quella ordinaria è fissata al 21%) al totale dei canoni percepiti. L’imposta che ne risulta sostituisce, oltre all’IRPEF e relative addizionali, anche le imposte di registro e di bollo (ivi comprese quelle dovute in caso di risoluzione e proroga del contratto, mentre resta dovuta l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione). Per i contratti a canone concordato (L. 431/98) è prevista l’applicazione di un’aliquota agevolata, il cui importo è stato ridotto nel corso del tempo: 19% (2011-2012); 15% (2013); 10% (2014-2017).

Il provvedimento ha dunque coniugato semplificazione e riduzione del peso fiscale (in quanto l’aliquota ordinaria è inferiore rispetto all’aliquota media pagata dai percettori di redditi di locazione); inoltre, l’intervento normativo complessivo era associato ad un inasprimento delle sanzioni in caso di evasione, in quanto la previsione originaria, poi modificata a seguito dei

pronunciamenti giudiziari⁷³, introduceva la possibilità della registrazione unilaterale del contratto da parte dell'inquilino con contestuale determinazione di un canone ridotto *ex lege*.

Per determinare il *gap* relativo ai canoni di locazione⁷⁴ si procede al confronto degli importi dichiarati con il dato della produzione fornito dall'Istat per la branca 68 (Affitto e gestione di immobili propri), che corrisponde ai canoni di affitto percepiti dai locatori, disaggregato per settore istituzionale (società non finanziarie, famiglie e amministrazioni pubbliche). Coerentemente con l'approccio di calcolo *top down*, la base potenziale è desunta dai dati Istat, dalla quale si sottraggono gli importi dichiarati al fisco al fine di ottenere il *gap* nella base imponibile. Tale confronto viene effettuato limitatamente alle persone fisiche in quanto per le società il relativo *gap* è incluso nel calcolo del *gap* da imposte sul reddito IRES o IRPEF.

Il *gap* di imposta, relativo ai canoni di locazione percepiti dalle persone fisiche, è calcolato moltiplicando i canoni evasi per l'aliquota. Con l'introduzione della cedolare secca, a partire dall'anno 2011, si formulano due ipotesi alternative per il calcolo del *gap*: la prima è che ai canoni non dichiarati si applichi l'aliquota implicita calcolata sul dichiarato, che risulta essere una media ponderata tra l'aliquota della cedolare secca e l'aliquota media calcolata sulle sole dichiarazioni IRPEF contenenti redditi da locazioni; la seconda è che a tutti i canoni evasi si applichi il regime della cedolare secca, in quanto più conveniente. In questo modo si costruisce un intervallo delle stime dove la prima ipotesi rappresenta il limite superiore del *gap* e la seconda quello inferiore. Al fine di offrire una sintesi delle due stime, i risultati esposti nel seguito rappresentano la media tra le due ipotesi suddette.

Dalla Tabella 3.F.1 si ricava che il *gap* in valore oscilla, nel periodo, 2011-16, tra un massimo di 1,8 miliardi di euro, registrato nel 2011, ad un minimo di 0,7 miliardi nel 2013 e nel 2014. La propensione al *gap* si è ridotta drasticamente passando dal 21,6% del 2011 all'8,9% del 2013 e 2014, per poi risalire di qualche punto nel biennio successivo (14,7% nel 2015 e 13,3% nel 2016). Quest'ultimo rapporto evidenzia una cambiamento nei comportamenti dei contribuenti, orientato verso una maggiore *compliance* fiscale. A seguito di questo mutamento di comportamento, nonostante l'introduzione dell'aliquota ridotta, il gettito derivante da locazioni non ha presentato flessioni di rilievo nel corso del tempo: se, infatti, si calcola il rapporto tra il gettito dichiarato e il PIL (Tabella 3.F.1), si osserva che quest'ultimo era pari allo 0,40% nel 2011 e allo 0,44% nel 2016.

TABELLA 3.F.1.: AMMONTARE DEL GAP SULLE LOCAZIONI DELLE PERSONE FISICHE E RAPPORTI RISPETTO ALL'IMPOSTA POTENZIALE (PROPENSIONE) E AL PIL – ANNI 2010-2015 –

	Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gap locazioni in mln di euro	Non dichiarato	1.810	1.322	739	736	1.265	1.136
Gap locazioni in % dell'imposta potenziale	Non dichiarato	21,56%	15,72%	8,84%	8,90%	14,66%	13,30%
Gap locazioni in % del PIL	Non dichiarato	0,11%	0,08%	0,05%	0,05%	0,08%	0,07%
Gettito dichiarato in % del PIL		0,40%	0,44%	0,48%	0,46%	0,45%	0,44%

Il cambio di tendenza registrato nel 2015 potrebbe essere dovuto alla diffusione del fenomeno degli affitti di appartamenti per vacanze, anche per il tramite di portali *on line*. Per tali contratti, che tipicamente hanno durata inferiore ai 30 giorni, non sussiste l'obbligo di

⁷³ Da ultimo, la sentenza 50/2014 della Corte Costituzionale.

⁷⁴ Per ulteriori dettagli sulla metodologia si veda l'appendice metodologica.

registrazione, mentre restano validi gli obblighi dichiarativi rispetto ai redditi conseguiti. Al fine di agevolare l'adempimento fiscale dei contribuenti, a partire dall'anno 2017 il legislatore ha esteso anche a tali contratti la possibilità di usufruire del regime della cedolare secca, attribuendo ai portali web che forniscono servizi di intermediazione il ruolo di sostituti d'imposta.

G) LA STIMA DEL "TAX GAP" DEL CANONE RAI

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge pagare il canone TV (Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246). Trattandosi di un'imposta sulla detenzione dell'apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive. Esistono due tipi di canone TV: uno denominato "ordinario", dovuto da chi detiene apparecchi televisivi in ambito familiare, e uno denominato "speciale", dovuto da chi detiene tali apparecchi in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare (Decreto luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458). In questa sede ci si concentra sulla stima del *gap* del solo canone ordinario, che si paga annualmente e una sola volta per ciascuna famiglia anagrafica (a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione), indipendentemente dal numero di apparecchi detenuti e di abitazioni a disposizione della famiglia stessa.

Per la riscossione del canone TV, la RAI opera sulla base di un rapporto convenzionale con l'Agenzia delle entrate, e la competenza esclusiva in materia è della Direzione Provinciale 1 di Torino - Sportello abbonamenti TV. Alla Direzione Canone della RAI è demandato, invece, il compito di accertare il rispetto degli obblighi di legge provvedendo, nel contempo, all'acquisizione di nuovi abbonamenti, alla conservazione del "portafoglio" abbonati e al recupero della morosità. Gli abbonamenti alla televisione ad uso privato vengono monitorati attraverso statistiche aggiornate con periodicità mensile e ogni anno si disegna un quadro generale della situazione fornendo (al livello nazionale, regionale, provinciale e comunale) la consistenza relativa al numero di abbonati⁷⁵.

Le principali grandezze prese in considerazione sono:

- Popolazione, distinta in numero di abitanti e di famiglie;
- Utenti soggetti a canone - numero degli utenti che in teoria possiedono un apparecchio TV;
- Abbonati iscritti a ruolo - numero degli utenti per i quali è stato accertato il possesso di un apparecchio TV;
- Paganti - numero di abbonati in regola con i pagamenti nel periodo di competenza considerato;
- Morosi - numero di abbonati non in regola con i pagamenti nel periodo di competenza considerato.

Complessivamente lo schema logico di composizione della platea dei paganti il canone TV è illustrato nel prospetto 4.

⁷⁵ A tal fine, la Direzione Canone si è avvalsa della collaborazione scientifica del Prof. Bruno Chiandotto.

Prospetto 4

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DELLA PLATEI DEI PAGANTI IL CANONE TV

	Famiglie residenti
(-)	Famiglie che non hanno TV
(-)	Famiglie coabitanti
(=)	Famiglie soggette a canone
(-)	Famiglie che evadono il canone
(=)	Famiglie iscritte a ruolo
(-)	Famiglie morose
(=)	Famiglie paganti

Alla stima delle famiglie soggette a canone si perviene sottraendo al dato sulle famiglie residenti in abitazione al primo gennaio di ogni anno, le famiglie che hanno dichiarato il non possesso di un apparecchio televisivo nell'anno precedente (forniti dall'Istat) e il numero di famiglie coabitanti, calcolate considerando le percentuali accertate alla data del censimento 2011. In formule, si può scrivere:

$$FSC_t = FRE_t * (1 - FCO_{11}) * FTV_{t-1}$$

Dove:

FSC_t Famiglie soggette a canone nell'anno t

FRE_t Famiglie residenti nell'anno t

FCO_{11} Tasso famiglie coabitanti al censimento 2011

FTV_{t-1} Tasso di famiglie che possiedono una tv nell'anno t-1

Riguardo ai dati utilizzati occorre precisare che:

- i dati sul possesso di un apparecchio TV sono forniti a livello regionale;
- il dato sulle famiglie residenti in abitazione al 1° gennaio di ogni anno risente delle mancate cancellazioni anagrafiche, una sovrastima che si accentua allontanandosi dall'anno di censimento;
- allontanandosi dall'anno di censimento, anche le percentuali di famiglie coabitanti accertate possono subire delle variazioni a causa degli incrementi di residenti stranieri caratterizzati da percentuali più elevate di coabitazioni.

La differenza tra il numero delle famiglie soggette a canone e il numero degli abbonati iscritti a ruolo fornisce il numero di evasori.

$$FEV_t = FSC_t - FIR_t$$

Dove:

FEV_t Famiglie che evadono il canone nell'anno t

FSC_t Famiglie soggette a canone nell'anno t

FIR_t Famiglie iscritte a ruolo nell'anno t

Il numero delle famiglie iscritte a ruolo, paganti e morose, è un dato già in possesso della Rai.

I risultati a cui si perviene sono mostrati nella Tabella 3.G.1.

TABELLA 3.G.1: CALCOLO DELLE FAMIGLIE CHE EVADONO COMPLETAMENTE IL CANONE

anno	Famiglie residenti	Famiglie soggette a canone – utenti potenziali	Iscritti a ruolo	Evasori
	(a)	(b)	(c)	(d)=(b)-(c)
2011	25.175.793	22.734.016	16.706.617	6.027.399
2012	25.405.663	23.775.816	16.813.317	6.962.499
2013	25.872.613	24.045.284	16.809.202	7.236.082
2014	25.791.690	24.067.271	16.720.087	7.347.184
2015	25.816.311	24.142.464	16.560.310	7.582.154
2016	25.895.640	24.210.029	22.515.507	1.694.522

Si osserva un progressivo aumento nel numero di evasori dal 2011 al 2015 che, anche considerando le approssimazioni di cui sopra, testimoniava una situazione di mancato recupero del gettito evaso che richiedeva interventi strutturali di aggiustamento. Tali interventi sono stati introdotti nel 2016 con l'adozione del canone in bolletta (capitolo 5.C.), che ha comportato, a fronte di una platea di riferimento sostanzialmente stabile nel tempo, una netta riduzione degli evasori e dei morosi (-78%).

Per passare dal numero di evasori al *gap* monetario si calcola un canone annuo medio, dato dal rapporto fra il canone complessivamente versato e il numero di utenti paganti (Tabella 3.G.2), da cui si vede che il valore medio del canone è sempre leggermente superiore rispetto all'importo annuale, con l'esclusione del 2016 (scarto medio 0.4%): il motivo è che alcuni utenti pagavano cumulativamente diverse annualità di canone in fase di recupero morosità e altri utilizzavano la rateizzazione a livello semestrale e/o trimestrale che ovviamente rispetto al canone annuale era maggiorata.

TABELLA 3.G.2: CALCOLO DEL CANONE ANNUO MEDIO

anno	Canone effettivamente versato - Euro*1.000	Utenti che versano canone	Canone annuo medio - Euro
	(a)	(b)	(c) =(a)/(b)*1.000
2011	1.757.800	15.840.297	110.97
2012	1.788.700	15.896.086	112.52
2013	1.794.900	15.770.367	113.81
2014	1.766.500	15.498.224	113.98
2015	1.746.300	15.308.816	114.07
2016	2.175.740	21.807.362	99.77

In Tabella 3.G.3 si evidenzia il calcolo del *gap* del canone, dato dal prodotto fra il canone annuo medio e il numero di evasori e morosi, con il dettaglio dei mancati versamenti. Anche in questo caso, si osserva come il *gap* sia in costante aumento dal 2011 al 2015 e la stessa cosa può dirsi dei mancati versamenti, mentre con i provvedimenti introdotti nel 2016 il *gap* diminuisce del 76%, con un aumentato introito per l'erario di 429 milioni.

TABELLA 3.G.3: CALCOLO DEL GAP DEL CANONE

anno	Evasori + Morosi	Di cui morosi	Canone annuo medio - Euro	Gap del canone - Euro*1.000	Di cui mancati versamenti
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a)*(c)/1.000	(e) = (b)*(c)/1.000
2011	6.893.719	866.320	110.97	764.997	96.136
2012	7.879.730	917.231	112.52	886.663	103.211
2013	8.274.917	1.038.835	113.81	941.807	118.235
2014	8.569.047	1.221.863	113.98	976.707	139.269
2015	8.833.648	1.251.494	114.07	1.007.668	142.760
2016	2.402.667	708.145	99.77	239.716	70.652

Infine, si calcola la propensione al *gap*, data dal rapporto fra *gap* e gettito potenziale, che è la somma del canone effettivamente versato dagli utenti e il *gap* stesso (Tabella 3.G.4). In linea con le aspettative, anche la propensione al *gap*, in continuo aumento negli anni 2011-2015 (dal 30,3% al 36,6%), nel 2016, con l'introduzione della nuova normativa, scende al 9,9%.

TABELLA 3.G.4: CALCOLO DELLA PROPENSIONE AL GAP DEL CANONE

anno	Gap del canone - Euro*1.000 (a)	Canone effettivamente versato - Euro*1.000 (b)	Propensione al <i>gap</i> (c)=(a)/((a)+(b))*100
2011	764,997	1,757,800	30.3%
2012	886,663	1,788,700	33.1%
2013	941,807	1,794,900	34.4%
2014	976,707	1,766,500	35.6%
2015	1,007,668	1,746,300	36.6%
2016	239,716	2,175,740	9.9%

H) LA STIMA DEL “GAP” PER I CONTRIBUTI SOCIALI SUL LAVORO DIPENDENTE

Stima dell'evasione contributiva per i lavoratori dipendenti irregolari

La Contabilità nazionale stima il numero di lavoratori dipendenti irregolari (in termini di occupati e posizioni) e le ore da essi lavorate tramite un modello statistico che si basa sul confronto (a livello individuale) tra posizioni registrate dai datori di lavoro e condizione lavorativa dichiarata nell'indagine sulle forze di lavoro. Una procedura basata sul medesimo approccio permette di stimare il differenziale di retribuzione oraria tra lavoratore regolare e lavoratore irregolare a livello di settore di attività economica (a 98 branche) e classe dimensionale di impresa (si assume che i lavoratori irregolari siano presenti nelle classi dimensionali 1-5, 6-9 e 10-19 addetti).

Ne emerge che, in media, il valore della retribuzione oraria degli irregolari approssima il valore del salario orario netto dei regolari. Il differenziale retributivo così stimato viene applicato

alla retribuzione oraria dei lavoratori regolari (a parità di branca di attività economica e classe dimensionale di impresa) fornendo una misura della retribuzione oraria dei lavoratori irregolari. Applicando tale retribuzione al relativo numero di ore lavorate si ottiene la stima del valore complessivo del costo del lavoro riferibile ai lavoratori irregolari, per i quali, per definizione, i datori di lavoro non pagano contributi né altri oneri sociali. In altri termini, nel caso del lavoro dipendente irregolare, per il datore di lavoro la retribuzione corrisponde al costo del lavoro totale, mentre per il lavoratore la retribuzione lorda corrisponde alla retribuzione netta (ossia i lavoratori non pagano né i contributi a loro carico né le imposte).

Nella Tabella 3.H.1 sono riportate le stime per l'anno di riferimento 2015 dei salari orari lordi dei lavoratori regolari e di quelli irregolari per macro-settore di attività economica e per il complesso dei datori di lavoro dei settori *market*, nonché i differenziali di salario orario lordo impliciti (rapporto tra le retribuzioni della componente irregolare del settore e di quella irregolare). Mediamente, il rapporto tra retribuzione lorda di irregolari e regolari è di poco superiore al 50% per il complesso dei settori, con un valore più basso nell'industria in senso stretto (48%) e piuttosto alto nel comparto degli altri servizi (70%), fortemente influenzato dalla presenza preponderante del comparto del lavoro domestico e di cura. Misure analoghe sono disponibili all'interno delle stime dei Conti nazionali per gli anni a partire dal 2011.

A partire dalle stime delle retribuzioni si ottiene, come già esposto, la stima relativa al monte salariale irregolare: nel 2015 le retribuzioni pagate ai lavoratori irregolari ammontano a circa 30 miliardi di euro e costituiscono il 6,3% del totale delle retribuzioni lorde; nel 2011 il medesimo aggregato era stato stimato in circa 27 miliardi, con un'incidenza sulla massa retributiva totale pari al 5,8%.

TABELLA 3.H.1: STIMA DI CONTABILITÀ NAZIONALE DEI SALARI ORARI MEDI DEI LAVORATORI DIPENDENTI REGOLARI E IRREGOLARI; ANNO 2015 (VALORI IN EURO E DIFFERENZIALI RELATIVI)

	Salario orario lordo dei regolari (imprese market)	Salario orario degli irregolari	Differenziali (salario orario lordo regolari =1)
Agricoltura	10,2	6,2	0,60
Industria senso stretto	18,1	8,7	0,48
Costruzioni	14,8	8,8	0,59
Servizi	15,8	8,5	0,53
Commercio, trasporti, alberghi e pubblici esercizi	15,4	9,8	0,63
Servizi alle imprese	19,2	9,8	0,51
Altri servizi	11,0	7,7	0,70
Totale economia (settori market)	16,3	8,3	0,51

La misura delle retribuzioni relative al lavoro irregolare è la variabile di base che rende possibile stimare l'ammontare di evasione contributiva riguardante sia la parte a carico del datore di lavoro che entra nel costo del lavoro, sia la parte a carico del lavoratore, inclusa nelle retribuzioni lorde per i lavoratori regolari. Per quanto riguarda i contributi a carico dei datori di lavoro, si fa riferimento a una parte dei soli contributi effettivi di loro competenza; tra di essi rientrano anche i versamenti che le aziende effettuano presso il fondo di tesoreria INPS e i fondi pensione a seguito della riforma della previdenza complementare (Decreto Legislativo n. 252/2005), il quale prevede, a partire dal 2007, che le imprese con più di 50 dipendenti versino per la previdenza complementare le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto.

Non vengono invece stimati gli oneri sociali che non prevedono un versamento a organismi di sicurezza sociale, ma solo flussi interni ai conti dell'impresa, ossia gli accantonamenti al TFR per le imprese al di sotto dei 50 dipendenti che non hanno optato per la previdenza complementare (normalmente inclusi tra i contributi effettivi secondo gli schemi classificatori di Contabilità nazionale) ed i contributi figurativi. Questi ultimi sono la contropartita delle prestazioni sociali erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti, senza passare attraverso gli organismi di sicurezza sociale; tra di essi rientrano i giorni di malattia a carico del datore di lavoro o il rimborso (totale o parziale) effettuato direttamente dal datore di lavoro di spese sanitarie effettuate dal lavoratore, come da accordi aziendali, etc. Dai dati di base utilizzati per le stime di Contabilità nazionale è possibile calcolare le aliquote implicite (sulle retribuzioni lorde) che corrispondono a tali contributi.

Date queste premesse, è possibile definire stime dei contributi evasi utilizzando due diverse assunzioni che forniscono un intervallo dell'ammontare dell'evasione. Le stime sono effettuate assumendo l'invarianza dell'input di lavoro rispetto a quello effettivo, ossia utilizzando un modello di comportamento statico che non considera la potenziale reazione dei lavoratori e dei datori di lavoro alla "emersione" della base imponibile.

Il calcolo dei contributi evasi si basa sull'applicazione di apposite aliquote contributive alla base imponibile potenziale, definita come indicato nel seguito. Per i contributi a carico del datore di lavoro si utilizzano le aliquote contributive implicite nel calcolo delle stime dei redditi da lavoro dipendente (regolari) di Contabilità nazionale. Tali aliquote implicite vengono calcolate a partire dai dati di base (statistiche strutturali sulle imprese contenute nel registro statistico sui risultati economici delle imprese - *Frame-SBS*) prima delle riclassificazioni delle voci del costo del lavoro secondo i criteri del SEC e rispecchiano, quindi, le aliquote effettive registrate nei conti delle imprese⁷⁶.

La stima dei contributi a carico del lavoratore si basa sulle aliquote di legge, in quanto tali contributi non vengono registrati nei conti delle imprese e non si dispone, quindi, di informazioni dirette. Peraltro, la relativa base imponibile non corrisponde esattamente alla retribuzione ed è stato stimato un fattore di correzione (che nel seguito sarà indicato con K) per tenere conto di tale differenza⁷⁷.

Le due stime di evasione contributiva si basano su ipotesi alternative riguardo alla retribuzione lorda imponibile. Nel primo caso si ipotizza che, se i lavoratori irregolari fossero regolarizzati, essi dovrebbero essere pagati quanto i lavoratori regolari, per i quali esistono minimi contributivi al di sotto dei quali il datore di lavoro non può scendere. Ciò comporta stimare i contributi applicando le aliquote a un costo del lavoro orario per il lavoratore irregolare regolarizzato posto uguale a quello regolare, a parità di settore di attività economica e di classe dimensionale di impresa. Nella realtà, ciò implicherebbe un aumento di costo del lavoro per il datore di lavoro. Dal punto di vista della stima dell'ammontare dell'evasione contributiva si tratta, evidentemente, di un'ipotesi massima.

Secondo questa ipotesi, il calcolo avviene come segue:

$$base_{b,c} = r_{bc} * hi_{bc}$$

⁷⁶ È da notare che tale stima delle aliquote costituisce un'approssimazione rispetto all'insieme di elementi che le possono influenzare. Infatti, le aliquote effettive possono differire da quelle di legge per due motivi: i contributi assicurativi variano anche a parità di settore di attività economica e possono essere influenzati da accordi aziendali. Inoltre, le retribuzioni contabili non sono esattamente uguali all'imponibile contributivo.

⁷⁷ Il fattore di correzione per passare da retribuzioni lorde stimate da fonti contabili a imponibile contributivo è misurato a partire da dati sulle retribuzioni di fonte INPS. Tale fattore correttivo impatta per il 5% circa sul calcolo dei contributi a carico del lavoratore.

dove: $base_{b,c}$ = base retributiva imponibile stimata; r_{bc} = valore orario della retribuzione lorda dei regolari; hi_{bc} = numero di ore lavorate dai lavoratori irregolari (gli indici si riferiscono alla branca di attività e alla classe dimensionale)⁷⁸. I contributi a carico del datore di lavoro sono calcolati come:

$$CD1 = \sum_{b,c} (base_{bc} * qd_{bc})$$

dove qd_{bc} = aliquote contributive effettive medie a carico dei datori di lavoro per branca e classe dimensionale.

I contributi a carico del lavoratore sono pari a:

$$CL1 = \sum_{b,c} (base_{bc} * ql_b * k_{bc})$$

dove ql_b = aliquote contributive di legge a carico del lavoratore per branca di attività economica, k_{bc} è il fattore di correzione applicato alla retribuzione per calcolare l'imponibile contributivo.

Nella seconda ipotesi, si assume che il datore di lavoro mantenga la stessa retribuzione oraria per il lavoratore irregolare, pagando su di essa i relativi oneri sociali; in questo caso, sul lavoratore gravano le imposte e i contributi dovuti, che quindi riducono la sua retribuzione netta. Dal punto di vista del calcolo dei contributi evasi, si tratta ragionevolmente dell'ipotesi minima che considera solo un ammontare che è comunque evaso in presenza di lavoro irregolare.

Secondo questa ipotesi, il calcolo dei contributi a carico del datore e quelli a carico dei lavoratori si esprime come:

$$CD2 = \sum_{b,c} (Ri_{bc} * qd_{bc})$$

dove Ri_{bc} = complesso delle retribuzioni irregolari per branca, classe dimensionale ($Ri_{bc} = r_{bc} * hi_{bc}$) e

$$CL2 = \sum_{b,c} (Ri_{bc} * ql_b * k_{bc}).$$

I risultati dei due metodi ottenuti per gli anni 2012-2015 sono riportati nella Tabella 3.H.2, separatamente per i contributi a carico del lavoratore e per quelli a carico del datore di lavoro, per settore di attività. L'ipotesi massima di contributi commisurati alla retribuzione dei regolari porta a una stima dell'evasione contributiva dell'ordine di 10,5 miliardi nel 2012 che scende a circa 10,3 miliardi nel 2013 per poi salire a 11,3 nel 2014 e a 11,6 nel 2015, sotto la spinta dell'aumento dei dipendenti irregolari. Nell'ipotesi minima, che considera come imponibile la retribuzione effettiva stimata per gli irregolari, si giunge a un'evasione contributiva di circa 7,6 miliardi nel 2012, in crescita nel triennio successivo fino a raggiungere gli 8,5 miliardi nel 2015.

⁷⁸ Il livello di disaggregazione è lo stesso specificato, in precedenza, riguardo al calcolo delle retribuzioni dei lavoratori irregolari.

TABELLA 3.H.2: STIMA DELL'EVASIONE CONTRIBUTIVA NELLE DUE IPOTESI, ANNI 2012- 2015; IMPORTI IN MILIONI DI EURO

Anno 2012	Stima ipotesi 1			Stima ipotesi 2		
	Contr. carico datore	Contr. carico lavoratore	Totale	Contr. carico datore	Contr. carico lavoratore	Totale
Agricoltura	637	193	830	413	125	538
Industria senso stretto	948	292	1.240	582	179	760
Costruzioni	1.231	298	1.528	762	184	946
Servizi	5.261	1.695	6.956	4.075	1.309	5.384
commercio, trasporti, alberghi e pubblici esercizi	2.087	664	2.751	1.394	442	1.837
servizi alle imprese	765	253	1.017	513	170	683
altri servizi	2.410	779	3.189	2.168	697	2.865
Totale economia	8.077	2.478	10.555	5.831	1.798	7.629

Anno 2013	Stima ipotesi 1			Stima ipotesi 2		
	Contr. carico datore	Contr. carico lavoratore	Totale	Contr. carico datore	Contr. carico lavoratore	Totale
Agricoltura	644	195	840	421	127	548
Industria senso stretto	968	288	1.256	636	189	825
Costruzioni	1.099	258	1.356	702	165	867
Servizi	5.196	1.635	6.830	4.164	1.311	5.475
commercio, trasporti, alberghi e pubblici esercizi	2.146	662	2.809	1.501	463	1.964
servizi alle imprese	769	247	1.015	529	170	698
altri servizi	2.280	726	3.006	2.135	678	2.812
Totale economia	7.906	2.376	10.282	5.922	1.792	7.715

Anno 2014	Stima ipotesi 1			Stima ipotesi 2		
	Contr. carico datore	Contr. carico lavoratore	Totale	Contr. carico datore	Contr. carico lavoratore	Totale
Agricoltura	667	202	869	447	135	582
Industria senso stretto	1.039	310	1.349	668	199	867
Costruzioni	1.187	276	1.463	736	171	908
Servizi	5.794	1.813	7.607	4.618	1.445	6.064
commercio, trasporti, alberghi e pubblici esercizi	2.391	735	3.127	1.670	514	2.183
servizi alle imprese	852	270	1.122	589	187	776
altri servizi	2.551	807	3.359	2.359	745	3.104
Totale economia	8.688	2.602	11.289	6.470	1.951	8.421